

OGGETTO: procedura gestione contatti stretti di positivi COVID-19 in ambiente di lavoro. Ad integrazione Protocollo Anticontagio interno.

Premesso che si intende per:

- **Positivo al COVID-19:** persona risultata positiva alla ricerca di SARS-CoV-2, confermata da tampone e identificata dalle autorità sanitarie.
- **Contatto stretto in ambiente di lavoro:** ▪ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio ufficio condiviso, sala riunioni, locali comuni, etc.) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei ▪ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti.

Sono inoltre contatti stretti: ▪ una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 ▪ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) ▪ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) ▪ un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'uso di DPI non idonei ▪ una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Si invitano tutti i lavoratori ad attenersi alle indicazioni dell'ATS di competenza territoriale, che avvierà il *contact tracing* per l'identificazione dei contatti stretti. In ogni caso il lavoratore risultato positivo deve contattare tempestivamente il medico competente aziendale che avvierà la procedura di ricerca di contatti stretti in ambito lavorativo in collaborazione con il datore di lavoro.

La gestione dei contatti stretti è disciplinata dalla circolare del Ministero della Salute (0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P). I contatti stretti possono essere sintomatici o asintomatici.

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti asintomatici devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

In ogni caso si raccomanda di eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze.

Dopo tale periodo, in assenza di sintomi, ATS autorizzerà il rientro al lavoro. Si ribadisce la necessità di adottare comportamenti responsabili e di contattare tempestivamente il proprio MMG in caso di sintomatologia.

Contatti stretti sintomatici

Le persone sintomatiche devono contattare tempestivamente il proprio Medico di Medicina Generale o, se nel caso, il 112 per le indicazioni terapeutiche e il successivo rientro in comunità.

In caso di locali frequentati da una persona con COVID-19, si procederà alla pulizia e sanificazione STRAORDINARIA dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Contatti stretti di contatti stretti di casi sintomatici confermati

Non sono previsti quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità.

App Immuni

Si promuove l'uso della App Immuni per supportare le attività di *contact tracing*.

Rinnoviamo l'importanza del rispetto di tutte le misure di prevenzione definite nel protocollo aziendale nonché dalle norme nazionali e regionali, rimarcando l'**obbligo** di utilizzare **SEMPRE** della **mascherina** (*dispositivo di protezione individuale, no "di collettività"*) comprendo naso e bocca.

Si ricorda inoltre, come definito dall'ordinanza di Regione Lombardia n. 620 del 16.10.20 che il lavoratore deve comunicare al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia nonché al datore di lavoro, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro.

Nell'attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell'infezione. Tali misure si concretizzano nei comportamenti delineati dalle Autorità da seguire per l'intera popolazione. La responsabilità individuale per prevenire il contagio è imprescindibile.